

# Sisma, agevolazioni in chiaro

PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Le precisazioni del Mise nelle risposte alle Faq sui benefici per aziende e autonomi Aiuti anche alle imprese estere nella Zfu Centro Italia Nella Zona franca sisma Centro Italia le agevolazioni spettano anche alle imprese estere insediate nella Zfu entro il 2017 ma sono precluse ai soggetti «only Rea», ovvero a enti pubblici non economici, associazioni e fondazioni, in quanto non definibili «impresa». Sul fronte del lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non è limitato alle sole nuove assunzioni, purché siano a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi. Sono queste alcune delle più interessanti risposte ai quesiti con cui il Mise ha recentemente aggiornato la pagina delle Faq relative alle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nella Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017. Attraverso le informazioni in questa pagina, gli imprenditori e i lavoratori possono verificare se i benefici di cui sono titolari sono applicabili nel loro caso. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la pagina delle Faq relative alle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nella Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017. Attraverso le informazioni in questa pagina, gli imprenditori e i lavoratori possono verificare se i benefici di cui sono titolari sono applicabili nel loro caso. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la pagina delle Faq relative alle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nella Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017.



operano nella Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017. Attraverso le informazioni ricavabili dal documento, il ministero ha inoltre chiarito che i contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato (legge 190/2014), possono accedere alle agevolazioni a condizione che optino per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Un'ulteriore evidenza merita il riconoscimento dell'esonero contributivo ai titolari di imprese individuali o familiari, i quali possono utilizzare l'agevolazione per i propri contributi oltre che per quelli relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente. In caso di imprese «multilocalizzate», cioè operanti anche in altre sede ubicate al di fuori del perimetro della zona franca urbana, la verifica del requisito della riduzione del fatturato deve essere effettuata prendendo in considerazione i soli ricavi conseguiti nella sede o nelle unità locali ubicate all'interno della zona franca. Imprese estere. Uno dei quesiti a cui il Mise ha dato risposta riguarda la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per la Zfu sisma Centro Italia da parte di imprese già esistenti, o di imprese che operano in altre sedi ubicate al di fuori del perimetro della zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017. Attraverso le informazioni ricavabili dal documento, il ministero ha inoltre chiarito che i contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato (legge 190/2014), possono accedere alle agevolazioni a condizione che optino per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Un'ulteriore evidenza merita il riconoscimento dell'esonero contributivo ai titolari di imprese individuali o familiari, i quali possono utilizzare l'agevolazione per i propri contributi oltre che per quelli relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente. In caso di imprese «multilocalizzate», cioè operanti anche in altre sedi ubicate al di fuori del perimetro della zona franca urbana, la verifica del requisito della riduzione del fatturato deve essere effettuata prendendo in considerazione i soli ricavi conseguiti nella sede o nelle unità locali ubicate all'interno della zona franca. Imprese estere. Uno dei quesiti a cui il Mise ha dato risposta riguarda la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per la Zfu sisma Centro Italia da parte di imprese già esistenti, o di imprese che operano in altre sedi ubicate al di fuori del perimetro della zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017.

della zona franca urbana, che intendono localizzarsi nella zona franca con l'apertura di una nuova unità locale o acquisendo stabilimenti dismessi all'interno della stessa. Secondo il ministero, il comma 3, dell'art. 46, del dl 50/2017, ha precisato che le esenzioni, oltre che alle imprese già localizzate, «spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017». Pertanto, le imprese, anche estere, che abbiano avviato l'attività entro il 31/12/2017 nella Zfu, potranno accedere alle agevolazioni. Al riguardo si ricorda, come peraltro precisato dalla circolare 4 agosto 2017 n. 99473, che la revoca delle agevolazioni potrà essere disposta qualora l'attività economica venga trasferita al di fuori della zona franca urbana prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento della istanza. Soggetti «only Rea». Per poter accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previste per le imprese devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all'art. 2082 c.c., esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti «only-Rea» come gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e gli organismi religiosi, non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili «imprese». Fatturato. Ai fini della dimostrazione del requisito di accesso alle agevolazioni riguardante la riduzione del fatturato, il soggetto istante deve determinare «l'ammontare complessivo dei ricavi» con riferimento al solo periodo di interesse (di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 5 del dl 50/2017), utilizzando gli stessi criteri impiegati per la determinazione dell'importo della medesima voce «ammontare complessivo dei ricavi» in sede di dichiarazione dei redditi. In alternativa, in presenza di una oggettiva complessità nel procedere a tale calcolo, connessa alla particolare attività svolta dal richiedente, è consentito determinare l'ammontare complessivo dei ricavi, ai fini della verifica del requisito della riduzione del fatturato, parametrando i valori annuali dei ricavi, come riportati nelle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento sismico e di quello precedente, su base quadrimestrale. Per quanto riguarda l'ampliamento di attività da parte di una impresa esistente e già insediata all'interno della zona franca urbana si applica quanto previsto dall'art. 46, comma 2 del dl 50/2017. Pertanto, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve dimostrare una riduzione del fatturato, a causa degli eventi sismici, pari almeno al 25%. Regime contabile. Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca urbana, sussiste l'obbligo in capo allo stesso di tenere un'apposita contabilità separata ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno della zona franca urbana, distinguendolo da quello derivante da altre attività svolte all'esterno. È il caso, ad esempio, di una impresa che possiede due punti vendita, uno all'interno della zona franca urbana e l'altro all'esterno della stessa. Può fruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente per il reddito prodotto dal punto vendita che si trova all'interno della zona franca urbana. Collocazione. Come indicato dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, per accedere alle agevolazioni i soggetti operanti nella zona franca urbana

devono avere, alla data di presentazione dell' istanza, la sede principale o l' unità locale ubicata all' interno della Zfu. Ne possono disporre sulla base di qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.) idoneo e valido. Resta inteso che la sede principale o l' unità locale in data antecedente alla istanza deve essere: per le **imprese**, regolarmente segnalata alla competente Camera di commercio e risultare dal certificato camerale; per i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente segnalata alla competente Agenzia delle entrate. I soggetti non attivi alla data di presentazione della domanda devono aver disposto, in forza di idoneo e valido titolo, della sede principale o dell' unità locale ubicata all' interno della Zfu entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Lavoro. L' esonero dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione dei premi per l' assicurazione obbligatoria infortunistica (art. 46, comma 2, lett.d), dl 50/2017) è riferito al personale dipendente del soggetto beneficiario, impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, nella sede o nelle unità locali ubicate nella zona franca urbana non deve pertanto intendersi limitato alle sole nuove assunzioni. Inoltre, il comma 746 della legge di bilancio 2018 riconosce l' esonero contributivo ai titolari di **imprese** individuali o familiari. Pertanto, questi ultimi potranno utilizzare l' agevolazione per i propri contributi oltre che per quelli relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente. Limiti. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, di 100.000 euro nel caso di **imprese** attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di 15.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo. Cumulabilità. I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all' art. 13 della legge n. 388/2000 non sono cumulabili con le agevolazioni previste per Zfu del sisma Centro Italia. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui al predetto art. 13 possono fruire delle agevolazioni per la zona franca urbana solo a condizione che abbiano rinunciato al regime fiscale agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all' Agenzia delle Entrate. I contribuenti cui è applicabile il regime di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, dl 98/2011), nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 190/2014, possono accedere alle agevolazioni per le zona franca urbana a condizione che optino per l' applicazione dell' Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. © Riproduzione riservata.